

ALLEGATO 2
ELENCO SIC REGIONE ABRUZZO

N.	Codice del SIC	Denominazione del SIC	Sup. (ha)	Reg. Biogeografica
1	IT7110100	Monte Genzana	5 805	Alpina
2	IT7110101	Lago di Scanno ed Emissari	103	Alpina
3	IT7110202	Gran Sasso	33 995	Alpina
4	IT7110204	Maiella Sud Ovest	6 276	Alpina
5	IT7110205	Parco Nazionale d'Abruzzo	58 880	Alpina
6	IT7120201	Monti della Laga e Lago di Campotosto	15 816	Alpina
7	IT7140043	Monti Pizzi - Monte Secine	4 195	Alpina
8	IT7140203	Maiella	36 119	Alpina
9	IT7120022	Fiume Mavone	160	Continente
10	IT7120081	Fiume Tordino (medio corso)	313	Continente
11	IT7120082	Fiume Vomano (da Cusciano a Villa Vomano)	459	Continente
12	IT7120083	Calanchi di Atri	1 154	Continente
13	IT7120213	Montagne dei Fiori e di Campi e Gole del Salinello	4 221	Continente
14	IT7120215	Torre del Cerrano	3 415	Continente
15	IT7130024	Monte Picca — Monte di Roccatagliata	1 766	Continente
16	IT7130031	Fonte di Papa	811	Continente
17	IT7130105	Rupe di Turrivalignani e Fiume Pescara	185	Continente
18	IT7130214	Lago di Penne	109	Continente
19	IT7140106	Fosso delle Farfalle (sublitorale chietino)	792	Continente
20	IT7140107	Lecceta litoranea di Torino di Sangro e foce del Fiume Sangro	552	Continente
21	IT7140108	Punta Aderci — Punta della Penna	317	Continente
22	IT7140109	Marina di Vasto	57	Continente
23	IT7140110	Calanchi di Bucchianico (Ripe dello Spagnolo)	180	Continente
24	IT7140111	Boschi ripariali sul Fiume Osento	595	Continente
25	IT7140112	Bosco di Mozzagrogna (Sangro)	428	Continente
26	IT7140126	Gessi di Lentella	436	Continente
27	IT7140214	Gole di Pennadomo e Torricella Peligna	269	Continente
28	IT7110075	Serra e Gole di Celano - Val d'Arano	2350	Mediterranea
29	IT7110086	Doline di Ocre	381	Mediterranea
30	IT7110088	Bosco di Oricola	597	Mediterranea
31	IT7110089	Grotte di Pietrasecca	246	Mediterranea
32	IT7110090	Colle del Rascito	1037	Mediterranea
33	IT7110091	Monte Arunzo e Monte Arezzo	1696	Mediterranea
34	IT7110092	Monte Salviano	860	Mediterranea
35	IT7110096	Gole di San Venanzio	1215	Mediterranea
36	IT7110097	Fiumi Giardino-Sagittario-Aterno-Sorgenti del Pescara	288	Mediterranea
37	IT7110099	Gole del Sagittario	1 349	Mediterranea
38	IT7110103	Pantano Zittola	233	Mediterranea
39	IT7110104	Cerrete di Monte Pagnao e Feudozzo	921	Mediterranea
40	IT7110206	Monte Sirente e Monte Velino	26654	Mediterranea
41	IT7110207	Monti Simbruini	19886	Mediterranea
42	IT7110208	Monte Calvo e Colle Macchialunga	2709	Mediterranea

43	IT7110209	Primo Tratto del Fiume Tirino e Macchiozze di San Vito	1294	Mediterranea
44	IT7140115	Bosco Paganello (Montenerodomo)	592	Mediterranea
45	IT7140116	Gessi di Gessopalena	401	Mediterranea
46	IT7140117	Ginepreti a Juniperus Macrocarpa e Gole del Torrente Riosecco	1311	Mediterranea
47	IT7140118	Lecceta di Casoli e Bosco di Colleforeste	596	Mediterranea
48	IT7140121	Abetina di Castiglion Messer Marino	630	Mediterranea
49	IT7140123	Monte Sorbo (M.ti Frentani)	1329	Mediterranea
50	IT7140127	Fiume Trigno (Medio e basso corso)	996	Mediterranea
51	IT7140210	Monti Frentani e Fiume Treste	4644	Mediterranea
52	IT7140211	Monte Pallano e Lecceta d'Isca d'Archi	3270	Mediterranea
53	IT7140212	Abetina di Rossello e Cascate del Rio Verde	2012	Mediterranea
54	IT7140215	Lago di Serranella e colline di Guarenna	1092	Mediterranea

ELENCO ZPS REGIONE ABRUZZO

N. Progr	cod.	Nome	Sup. Ha
1	IT7110128	Parco Nazionale Gran Sasso – Monti della Laga	143311
2	IT7110130	Sirente Velino	59133
3	IT7110207	Monti Simbruini	19885
4	IT7120132	Parco Nazionale d'Abruzzo	46107
5	IT7140129	Parco Nazionale della Maiella	74081



Rete Natura 2000

Direttiva 92/43/CEE "Habitat" - Direttiva 2009/147/CE "Uccelli"

Misure di conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 dell'Abruzzo

attuazione delle Direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE,
del Decreto del Presidente della Repubblica 357/1997 e s.m.i. e del Decreto del Ministro
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare n. 184 del 17/10/2007 e s.m.i.

ALLEGATO 3

MISURE GENERALI DI CONSERVAZIONE DA APPLICARSI A TUTTI I SIC e ZPS DELLA REGIONE ABRUZZO

- Le presenti misure di conservazione recepiscono quanto previsto dal Decreto ministeriale n.184 del 17 ottobre 2007 e s.m.i. "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)". Sono a completamento ed integrazione di quelle già vigenti ai sensi della DGR 24.08.2009 n. 451 e nonché dalle pertinenti norme di tutela della biodiversità contenute nella "condizionalità" di cui al D.M. n. 180 del 23 gennaio 2015 e s.m.i.e trovano applicazione immediata nei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) che costituiscono attualmente la Rete Natura 2000 dell'Abruzzo e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) all'atto della loro designazione con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare.
- Le presenti misure di conservazione sono vincolanti ai fini della redazione di piani, programmi, progetti e per la realizzazione di interventi, opere ed attività attraverso :
 - a) obblighi, limitazioni o divieti, per la conservazione di specie e habitat di interesse comunitario;
 - b) attività da promuovere e buone pratiche per mantenere in uno stato di conservazione favorevole le specie e gli habitat di interesse comunitario.
- Interventi, impianti ed opere sono soggetti ad autorizzazioni o nulla osta dell'Ente Gestore previa valutazione di incidenza come previsto dal DPR 357/97.
- Per ciascun SIC/ZSC o ZPS sono comunque fatte salve le ulteriori specifiche misure regolamentari più restrittive, o le misure amministrative e contrattuali, nonché gli eventuali indirizzi gestionali dei singoli Enti Gestori all'interno delle aree di rispettiva competenza e gli interventi, compresa la ricerca scientifica, eseguiti direttamente dall'Ente gestore o dallo stesso autorizzati, finalizzati al mantenimento o ripristino in uno stato soddisfacente di conservazione di habitat e specie.
- Le misure derivanti dai regolamenti comunitari, dai decreti ministeriali del MIPAAF e dalle conseguenti Delibere regionali di recepimento si ritengono modificate o integrate qualora intervengano variazioni agli stessi.

Divieti

Nei SIC, nelle ZSC e nelle ZPS è fatto divieto di:

1) uccidere o danneggiare le specie animali incluse negli allegati delle Direttive Habitat e Uccelli nonché delle altre specie di interesse conservazionistico di cui ai formulari dei siti di Natura 2000 o individuate nei Piani di Gestione e di quelle tutelate dalle Normative regionali, Nazionali e internazionali vigenti nelle modalità da queste previste; danneggiare o distruggere tane, nidi e ricoveri di qualsiasi specie; per le specie di interesse venatorio si applicano le disposizioni di cui alle specifiche normative in materia, fermo restando la necessità di sottoporre i Piani faunistici venatori a procedura di valutazione d'incidenza, fatte salve eventuali specifiche regolamentazioni dei piani di gestione o provvedimenti dell'Ente gestore o prescrizioni prodotte in sede di procedura VINCA per contenere il disturbo indiretto su specie tutelate dal sito Natura 2000;

2) eliminare o danneggiare le specie vegetali incluse negli allegati delle Direttive Habitat e Uccelli, nonché delle altre specie di interesse conservazionistico di cui ai formulari dei siti di Natura 2000 o individuate nei Piani di Gestione e di quelle tutelate dalle Normative regionali, Nazionali e internazionali vigenti nelle modalità da queste previste. Restano comunque consentite le attività di raccolta delle piante spontanee eventualmente regolamentate dalla normativa vigente o autorizzate dall'Ente gestore;

3) convertire ad altri usi le superfici a prato permanente e a pascolo permanente di cui all'art. 4, par. 1, lettera h) del regolamento (UE) n. 1307/2013, se non per fini di recupero di habitat di interesse comunitario di cui all'Allegato 1 della Direttiva Habitat, ovvero per ricostituire habitat per specie dell'Allegato II della Direttiva Habitat e dell'Allegato I della Direttiva Uccelli, per la cui conservazione il sito è stato designato, previo assenso del soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza;

4) eliminare o alterare gli elementi naturali e seminaturali del paesaggio agrario, quali siepi, filari, alberi isolati o in gruppo, fossi e canali, zone umide (stagni, canneti, maceratoi, risorgive, sorgenti, fontanili, pozze di abbeverata), terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretto a secco oppure da una scarpata inerbita. Sono ammesse le ordinarie pratiche manutentive e colturali tradizionali e sono fatti salvi i casi di rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti allo scopo di assicurare una gestione economicamente sostenibile, previo assenso dell'Ente gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza, nonché sono ammessi i tagli fitosanitari riconosciuti dalle Autorità Competenti e l'eliminazione di soggetti arborei o arbustivi appartenenti a specie invadenti o non autoctone;

5) effettuare livellamenti del terreno in assenza del parere positivo dell'Ente gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza; sono fatti salvi i livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina;

6) bruciare le stoppie e le paglie e la vegetazione avventizia, fatta eccezione per le pratiche agricole o fitosanitarie consentite dalla legislazione vigente;

7) captazioni idriche, esistenti o nuove, che non rispettino il rilascio di una quantità d'acqua pari al doppio del valore del deflusso minimo vitale nei corsi d'acqua naturali, che deve essere noto e/o valutato e deve far riferimento a quanto riportato nei Piani del parco o nei PAN in caso di Aree protette; di captazioni idriche e attività che comportino il totale prosciugamento, anche temporaneo, dei corpi idrici naturali fatte salve le operazioni motivate da esigenze di sicurezza;

8) cementificare le sponde e di costruire barriere, briglie o sbarramenti non superabili dalla fauna ittica autoctona lungo i fiumi e aste torrentizie;

9) bonifica idraulica delle zone umide naturali nonché di prosciugamento e/o interrimento delle zone umide naturali e delle zone umide artificiali spontaneamente rinaturalizzate, nonché di trasformazione del suolo delle stesse con opere di copertura, asfaltatura, anche nel caso di zone soggette a precedenti attività estrattive;

10) alterazioni meccaniche di sponde e alvei che comportino danneggiamenti o distruzione totale della vegetazione di ripa o acquatica. Gli interventi straordinari di manutenzione delle sponde e aree limitrofe sono comunque soggetti a valutazione di incidenza;

- 11) ripulire i fontanili per l'abbeverata del bestiame in assenza di autorizzazione;
- 12) utilizzare cisterne, vasche da bagno e pozzi a livello del piano di campagna;
- 13) realizzare nuove discariche o nuovi impianti di trattamento e di smaltimento di fanghi e rifiuti, nonché di ampliare quelli esistenti, fatti salvi le discariche per inerti e gli impianti in ambito urbanizzato di trattamento di rifiuti funzionali alla raccolta differenziata fermo restando gli obblighi autorizzativi e la necessità della procedura di valutazione d'incidenza;
- 14) apertura – per le aree SIC e ZSC - di nuove cave o l'ampliamento di quelle esistenti, salvo deroghe speciali previste nei piani di gestione. Sono escluse dal presente divieto le cave già autorizzate, quelle i cui progetti siano già stati approvati con valutazione di incidenza positiva o quelle previste in strumenti di pianificazione che abbiano già ottenuto una valutazione di incidenza positiva alla data di emanazione del presente atto e di cui deve essere garantito il recupero finale, contestuale al completamento dei lotti di escavazione, finalizzato alla reazione o all'incremento di ambienti di interesse comunitario presenti nel sito, con preferenza per habitat prioritari e zone umide di concerto con l'Ente gestore del Sito; ad eccezione di quelle autorizzate che hanno superato positivamente la procedura di valutazione d'incidenza. Sono comunque valide le disposizioni previste con DGR 451/2009 per le ZPS;
- 15) realizzare - per le aree SIC/ZSC - nuovi impianti di risalita a fune e nuove piste da sci, ad eccezione di quelli previsti negli strumenti di pianificazione generali e di settore vigenti alla data di emanazione del presente atto, a condizione che sia espletata la procedura di valutazione di incidenza dei singoli progetti ovvero degli strumenti di pianificazione generali e di settore di riferimento dell'intervento, nonché di quelli previsti negli strumenti adottati preliminarmente e comprensivi di valutazione di incidenza; sono fatti salvi gli impianti per i quali sia stato avviato il procedimento di autorizzazione, mediante deposito del progetto esecutivo comprensivo di valutazione di incidenza, nonché interventi di sostituzione o ammodernamento anche tecnologico e modesti ampliamenti del demanio sciabile che non comportino un aumento dell'impatto sul sito in relazione agli obiettivi di conservazione del SIC/ZSC. Sono comunque valide le disposizioni previste con DGR 451/2009 per le ZPS;
- 16) realizzare nuovi impianti di pannelli fotovoltaici su terreni occupati da habitat naturali o seminaturali, incluse le praterie e i prati permanenti; sono esclusi dal divieto i piccoli impianti funzionali all'attività delle aziende agricole o alle strutture ricettive di montagna, aventi dimensioni fino a 10 chilowatt non posizionati a terra;
- 17) realizzare – per le aree SIC/ZSC - nuovi impianti eolici, fatti salvi gli impianti per i quali, alla data di emanazione del presente atto, sia stato avviato il procedimento di autorizzazione mediante deposito del progetto. Gli enti competenti dovranno valutare l'incidenza del progetto, tenuto conto del ciclo biologico delle specie per le quali il sito e' stato designato, sentito l'ISPRA. Sono inoltre fatti salvi gli interventi di sostituzione e ammodernamento, anche tecnologico, che non comportino un aumento dell'impatto sul sito in relazione agli obiettivi di conservazione del SIC/ZSC, nonché' gli impianti per autoproduzione con potenza complessiva non superiore a 20 kW. Sono comunque valide le disposizioni previste con DGR 451/2009 per le ZPS;
- 18) circolazione di mezzi motorizzati sulle strade e piste classificate come “viabilità forestale” e lungo la viabilità rurale, come definito dalla L.R. 3/2014 fatta eccezione per i mezzi di soccorso, controllo, sorveglianza, per i mezzi agricoli e forestali nonché per quelli utilizzati dagli aventi diritto per accesso ai fondi in qualità di proprietari, lavoratori e gestori. La circolazione è inoltre consentita, previa autorizzazione dell'Ente gestore, per manifestazioni, raduni, eventi sportivi, ricerche ed altre circostanze valutate compatibili o funzionali al mantenimento in uno stato soddisfacente di conservazione di habitat e specie di interesse comunitario nonché per quella viabilità con finalità turistica di cui all'art. 45 della L.R. 3/2014;
- 19) circolazione motorizzata e la sosta di automezzi meccanici, al di fuori della viabilità esistente ed individuata come sopra, fatta eccezione per esigenze di soccorso, per altre attività esplicitamente autorizzate dall'Ente di gestione nonché di accesso ai fondi in qualità di proprietari, lavoratori e gestori, secondo quanto previsto dall'art.1027 e seguenti del C.C. In ogni caso occorrerà ridurre al minimo le superfici interessate dal passaggio dei mezzi motorizzati al fine del mantenimento dell'habitat. E' inoltre fatta salva, per la sosta di automezzi, una fascia larga al massimo 5 metri dal bordo della viabilità. È inoltre vietata la circolazione di mezzi motorizzati su superfici innevate al di fuori delle piste da sci e delle aree ricomprese nei bacini sciistici. In ogni caso è prevista l'autorizzazione dell'Ente gestore fatto salvo le operazioni di soccorso;

- 20) asfaltare strade già esistenti a fondo naturale, non di servizio al collegamento con centri abitati ed abitazioni residenziali;
- 21) aprire nuova viabilità fatte salve le esigenze di sicurezza e soccorso previa autorizzazione dell'Ente gestore;
- 22) disturbo e di avvicinamento, anche con mezzi aerei, elicotteri, ultraleggeri, deltaplano e parapendio e droni, fatti salvi i motivi di soccorso, protezione civile ed antincendio, in prossimità dei siti di nidificazione delle specie di cui all'Allegato I della Direttiva 2009/147/CE, durante il periodo riproduttivo dell'avifauna e nelle aree di riproduzione del Camoscio appenninico;
- 23) irrorare prodotti fitosanitari con mezzi aerei, in coerenza con quanto previsto dalla Direttiva 2009/128/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi; sono fatti salvi eventuali altri interventi di lotta biologica effettuati con irrorazione aerea che sono comunque sottoposti ad adeguata azione di monitoraggio per stabilire tempi e modi di distribuzione del prodotto, compatibilmente con le finalità di conservazione del sito Natura 2000;
- 24) utilizzare diserbanti chimici e il pirodiserbo per il controllo della vegetazione presente lungo le sponde dei fossati e nelle aree marginali tra i coltivi;
- 25) utilizzare sul campo o in ambienti aperti rodenticidi cumarinici o a base di anticoagulanti della seconda generazione e fosforo di zinco;
- 26) utilizzare prodotti antielmintici a base di ivermectina o avermectina e di antinfiammatori a base di diclofenac per il trattamento di bestiame allo stato brado, ad esclusione del periodo di stabulazione degli animali;
- 27) introdurre e/o diffondere l'uso di specie vegetali alloctone e di specie autoctone provenienti da germoplasma non locale ai sensi della L.R. 3/2014 negli interventi di forestazione, ripristino e riqualificazione ambientale, ingegneria naturalistica e interventi affini;
- 28) introdurre, ad eccezione di parchi e giardini come definiti nella L.R. 3/2014, specie alloctone non agricole;
- 29) attuazione della pratica dello sparo al nido nello svolgimento dell'attività di controllo demografico delle popolazioni di corvidi; il controllo demografico delle popolazioni di corvidi tramite sparo è comunque vietato nelle aree di presenza del Lanario (*Falco biarmicus*) e del Falco Pellegrino (*Falco peregrinus*);
- 30) liberazione o immissione nell'ambiente naturale di esemplari di animali selvatici allevati in cattività, ad eccezione degli interventi previsti autorizzati dall'Ente gestore e previsti dai Piani di gestione faunistica, e dai ripopolamenti ittici annuali e, in ogni caso, di animali non autoctoni;
- 31) pesca delle specie ittiche presenti negli allegati dei Piani di gestione e nei Formolari Natura 2000;
- 32) ripopolamenti a scopo aleutico in ambiente naturale, ad esclusione di quelli con soggetti appartenenti a sole specie e/o popolazioni autoctone ad eccezione degli impianti di pesca a pagamento o di allevamento ittico non in comunicazione con corsi d'acqua, realizzati per finalità ricreative e di arredo urbano;
- 33) immissione o reimmissione degli individui appartenenti a specie di pesci alloctone catturati con qualsiasi metodo di pesca, ad eccezione degli impianti di pesca a pagamento o di allevamento ittico non in comunicazione con corsi d'acqua;
- 34) immissione di qualunque specie di pesce negli ambienti acquatici dove è assente la fauna ittica ad eccezione degli impianti di pesca a pagamento e di allevamento ittico e degli specchi d'acqua artificiali non in comunicazione con corsi d'acqua realizzati per finalità ricreative e di arredo urbano;
- 35) esercitare la pesca in mare in difformità con quanto previsto dall'art. 4 del Regolamento (CE) n. 1967/06 e successive modifiche ed integrazioni;
- 36) preapertura dell'attività venatoria con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati che comunque dovrà essere svolta in base a piani di intervento autorizzati con VINCA favorevole e parere dell'Ente gestore;

37) esercitare l'attività venatoria in deroga ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1, lettera c della Direttiva n. 79/409/CEE, modificata dalla Direttiva n. 2009/147/CE;

38) abbattimento di esemplari appartenenti alle specie: Combattente (*Philomachus pugnax*); Moretta (*Aythya fuligula*);

39) esercitare l'attività venatoria in corrispondenza delle foci dei fiumi per una profondità di 500 metri dalla linea della costa e per una fascia pari a 100 metri a destra ed a sinistra dell'asse fluviale;

40) utilizzare munizioni con pallini di piombo o contenenti piombo per l'attività venatoria all'interno delle zone umide naturali ed artificiali, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata e salmastra, compresi i prati allagati, nonché nel raggio di 150 m dalle rive più esterne ai sensi della Lg. n. 66 del 6 febbraio 2006;

41) utilizzare munizionamento al piombo per la caccia di selezione agli ungulati al fine di tutelare le specie ornitiche con spiccate o potenziali abitudini necrofaghe;

42) abbattimento, in data antecedente al 1 ottobre, di esemplari appartenenti alla specie codone (*Anas acuta*), marzaiola (*Anas querquedula*), mestolone (*Anas clypeata*), alzavola (*Anas crecca*), canapiglia (*Anas strepera*), fischione (*Anas penelope*), moriglione (*Aythya ferina*), folaga (*Fulica atra*), gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*), porciglione (*Rallus aquaticus*), beccaccino (*Gallinago gallinago*), beccaccia (*Scolopax rusticola*), frullino (*Lymnocyptes minimus*) e pavoncella (*Vanellus vanellus*);

43) prelievo venatorio della Lepre europea nelle aree di sovrapposizione di popolazioni di Lepre italiana e Lepre europea;

44) effettuare foraggiamento dissuasivo o attrattivo, con eccezione di quello finalizzato al trappolaggio o eventualmente previsto da specifici piani d'azione, approvati dal soggetto gestore;

45) ripopolamenti faunistici a scopo venatorio, ad eccezione di quelli realizzati con soggetti appartenenti a specie e popolazioni autoctone mantenute in purezza e allevati in allevamenti nazionali e di quelli effettuati con fauna selvatica proveniente dalle zone di ripopolamento e cattura o dai centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio; in particolare è vietato il ripopolamento di cinghiali ai sensi dell'art. 7 della lg. 221/2015;

46) costituzione di nuove zone anche temporanee per lo svolgimento di attività cinofile e cinetecniche a carattere venatorio, allenamento e addestramento dei cani da caccia e per le gare cinofile a carattere venatorio nonché l'ampliamento di quelle esistenti ai sensi del DM 184/2007;

47) addestramento e allenamento di cani da caccia prima dell'apertura della caccia e dopo la chiusura dell'attività venatoria;

48) attività cinofile che non prevedano l'utilizzo di guinzagli. Sono fatte salve le attività dei cani da lavoro (guardiana, soccorso ecc.);

49) introdurre cani non vaccinati almeno contro il cimurro;

50) realizzare nuove strutture e/o apertura di aree destinate a poligoni o campi di tiro permanenti per armi da fuoco;

51) usare fuochi pirotecnici in un raggio di almeno 2 km dalle pareti rocciose con siti riproduttivi di specie di cui all'Allegato I della Direttiva 2009/147/CE durante il periodo riproduttivo dell'avifauna rupicola e nelle aree di riproduzione del Camoscio appenninico;

Obblighi

Nei SIC, nelle ZSC e nelle ZPS è fatto obbligo di:

a) utilizzare materiale vegetale di base proveniente dall'Italia centrale e adatto alla stazione per effettuare imboschimenti, rimboschimenti, rinfoltimenti e impianti di qualsiasi tipo di specie arboree o arbustive

autoctone; in alternativa è possibile impiegare materiale locale raccolto all'interno del sito, previo assenso dell'Ente gestore; per le specie autoctone non presenti attualmente all'interno del sito è necessario uno studio che evidenzi che tale reintroduzione non abbia effetti negativi su habitat e specie di interesse comunitario presenti nei siti. Lo studio comunque dovrà essere sottoposto a VINCA salvo se non inserito già all'interno di Piani di gestione di Sito interessato;

b) garantire sulle superfici a seminativo soggette al ritiro dalla produzione e non coltivate durante tutto l'anno e alle altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'articolo 94 del regolamento (UE) n. 1306/2013, la presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno e attuare pratiche agronomiche consistenti esclusivamente in operazioni di sfalcio, trinciatura della vegetazione erbacea, o pascolamento sui terreni ritirati dalla produzione sui quali non vengono fatti valere titoli di ritiro, ai sensi del regolamento (UE) n. 1307/2013; dette operazioni devono essere effettuate almeno una volta all'anno, fatto salvo il periodo di divieto annuale di intervento compreso fra il 1° marzo e il 31 luglio di ogni anno, salvo deroghe previste da norme sito-specifiche o dai Piani di gestione; il periodo di divieto annuale di sfalcio o trinciatura non può comunque essere inferiore a 150 giorni consecutivi compresi fra il 15 febbraio e il 30 settembre di ogni anno; è fatto comunque obbligo di sfalci e/o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce antincendio, conformemente a quanto previsto dalle normative in vigore; in deroga all'obbligo della presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:

- 1) pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
- 2) terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
- 3) colture a perdere per la fauna, ai sensi dell'articolo 1, lettera c), del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 7 marzo 2002 in ordine alle misure nazionali di applicazione delle disposizioni comunitarie concernenti il sostegno al reddito a favore dei coltivatori di taluni seminativi;
- 4) nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;
- 5) sui terreni a seminativo ritirati dalla produzione per un solo anno o, limitatamente all'annata agraria precedente all'entrata in produzione, nel caso di terreni a seminativo ritirati per due o più 10 anni, sono ammesse lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione. Sono fatte salve diverse disposizioni del soggetto gestore;

c) mettere in sicurezza, rispetto al rischio di impatto e/o elettrocuzione per l'avifauna, i nuovi impianti di risalita a fune, elettrodotti e linee aeree ad alta e media tensione di nuova realizzazione o in manutenzione straordinaria o in ristrutturazione; tali misure consistono in: applicazione di piattaforme di sosta, posa di spirali di segnalazione, di eliche o sfere luminescenti, utilizzo di cavi elicord o ad alta visibilità o interrimento dei cavi. In particolare in prossimità di pareti rocciose, di siti di nidificazione di rapaci e ardeidi, e di località in cui si concentra il passaggio dei migratori; le manutenzioni di linee di trasporto aeree (cavidotti, elettrodotti) localizzate entro 1000 m da siti di nidificazione di Aquila reale e Grifone andranno realizzate dal 16 agosto al 15 novembre, ad esclusione degli interventi di somma urgenza, che potranno essere realizzati in qualsiasi momento;

d) rimuovere i cavi sospesi e i relativi sostegni di impianti di risalita, impianti a fune ed elettrodotti dismessi, secondo modalità da concordare con il soggetto gestore;

e) richiedere l'assenso del soggetto gestore, fatto salvo quanto previsto dal piano di gestione o da specifici piani d'azione o l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza, per l'esecuzione di qualsiasi intervento di reintroduzione di specie selvatiche animali o vegetali autoctone; le reintroduzioni devono essere volte alla conservazione di specie inserite negli allegati della Direttiva Habitat e Direttiva Uccelli, ovvero caratteristiche degli ambienti naturali del sito, incluse nelle categorie di specie minacciate delle "Liste rosse", protette dalle norme vigenti, endemiche o rare a livello regionale;

f) prelievo o abbattimento delle seguenti specie solo su basi strettamente censuarie e secondo conseguenti Piani di gestione anche al fine di mantenere una adeguata disponibilità di prede per i predatori e con le modalità sostenibili in base alla valutazione di incidenza: Coturnice (*Alectoris graeca*), Beccaccia (*Scolopax rusticola*), Cervo (*Cervus elaphus*), Capriolo (*Capreolus capreolus*);

g) effettuare l'attività di gestione degli ungulati, nelle aree Natura 2000 ricadenti all'interno dell'areale di presenza attuale e potenziale dell'Orso (PATOM), esclusivamente tramite cattura con chiusini fissi o mobili;

h) effettuare l'attività di gestione degli ungulati, nelle aree Natura 2000 ricadenti all'esterno dell'areale di presenza attuale e potenziale dell'Orso (PATOM), tramite le tecniche previste dalle "Linee guida per la gestione del Cinghiale (*Sus scrofa*) nelle aree protette - 2a edizione" e dalle "Linee guida per la gestione degli Ungulati. Cervidi e Bovidi";

i) effettuare gli interventi di controllo del cinghiale nei Siti Natura 2000, anche esterni alle aree protette, mediante intesa con l'Ente gestore delle Aree Natura 2000, comunque limitatamente alle aree agricole come definite dalla carta di Uso del suolo regionale 1:25.000;

l) effettuare, sia nei siti Natura 2000 che nelle aree esterne alle aree protette, il monitoraggio annuale dei danni da ungulato e da lupo ove presente. Il monitoraggio è trasmesso ogni anno alla Regione ed agli Enti gestori di Aree protette e di Aree Natura 2000;

m) regolamentare gli interventi di diserbo meccanico nella rete idraulica naturale o artificiale, quali canali di irrigazione e canali collettori, in modo che essi vengano effettuati al di fuori del periodo riproduttivo degli uccelli, ad eccezione degli habitat di cui all'art. 6 comma 11 del D.M. 184/2007;

n) prevedere la sistemazione idraulica-forestale della viabilità interna presente, al fine di evitare lo scorrimento superficiale delle acque, attraverso la realizzazione di canalette, trasversali e laterali, acquadocci;

o) recupero finale delle aree interessate dall'attività estrattiva con modalità e tecniche di ingegneria naturalistica, di concerto con l'Ente gestore, utilizzando solo specie autoctone di provenienza locale, a condizione che sia conseguita la positiva valutazione di incidenza dei singoli progetti, ovvero degli strumenti di pianificazione generali e di settore di riferimento dell'intervento. Sono invece ammessi interventi di escavazione per motivi di pubblico interesse finalizzati alla sicurezza territoriale, al risparmio della risorsa idrica, alla rinaturalizzazione, a condizione che sia conseguita la positiva valutazione di incidenza dei singoli progetti, ovvero degli strumenti di pianificazione generali e di settore di riferimento degli interventi;

p) regolamentare la navigazione a motore, sia pubblica sia privata, qualora si renda necessario per assicurare il mantenimento dello stato di conservazione favorevole per ambienti e specie di interesse comunitario, individuando periodi e tratti ammessi, nell'ambito del piano di gestione o di misure di conservazione sito-specifiche;

q) rispettare le indicazioni riportate nei Piani di gestione per le attività di pesca e gestione della fauna ittica nei SIC marini.

Attività da promuovere e buone pratiche

In tutti i siti della Rete Natura 2000 sono da promuovere le seguenti attività:

- a) attività di informazione e sensibilizzazione degli amministratori locali, della popolazione locale e dei maggiori fruitori del territorio, sulla Rete Natura 2000;
- b) tabellazione dei confini, prioritariamente nei principali punti di accesso o lungo strade e sentieri;
- c) attività di sensibilizzazione degli attori locali, pubblici e privati, all'uso delle risorse finanziarie previste nei programmi di sviluppo regionali, nazionali e comunitari volte a facilitare l'attuazione delle misure del presente atto;
- d) promozione di accordi e convenzioni che prevedano la collaborazione di soggetti pubblici e privati con l'obiettivo di incrementare la tutela del patrimonio naturalistico presente nel territorio della Rete Natura 2000;
- e) ripristini e recuperi di ambienti degradati o antropizzati in disuso con finalità di ricostituzione di ambienti di interesse comunitario o di eliminazione di fattori di pressione o di impatto;
- f) attività di conservazione, miglioramento, ripristino e creazione di habitat di interesse comunitario (inclusi gli habitat di specie di interesse comunitario) che tendono a trasformarsi in assenza di interventi gestionali, o che hanno dinamica regressiva a seguito dell'abbandono di pratiche colturali;
- g) attività agro-silvo-pastorali, direttamente o indirettamente connesse alla conservazione delle specie e al mantenimento o al miglioramento degli habitat di interesse comunitario; adozione di modalità di pascolo turnato, guidato o razionato, ove possibile con recinzioni elettriche al fine di non alterare con il pascolo vagante il valore naturale della cotica erbosa ed il valore economico del pascolo;
- h) esercizio del pascolo sulla base dei criteri di conservazione degli habitat concordati annualmente con il soggetto gestore sia in caso di affitto, sia in caso di conduzione diretta, per i pascoli di proprietà privata;
- j) predisposizione ed attuazione, per i pascoli di proprietà pubblica, di progetti specifici in applicazione del piano pastorale aziendale, mirati al recupero/miglioramento di habitat pastorali di interesse conservazionistico;
- k) minimizzazione di impatto delle pratiche agro-zootecniche, produttive e turistico-ricreative, tramite il loro adeguamento, trasformazione, riconversione;
- l) rilocalizzazione di attività ed infrastrutture che producono impatti negativi, diretti o indiretti, sulla conservazione di habitat e specie di interesse comunitario;
- m) contenimento del consumo di suolo, attraverso interventi di riqualificazione e riutilizzo dei manufatti esistenti;
- n) riduzione dell'impatto dell'illuminazione artificiale, perseguendo i seguenti obiettivi:
 - 1) minimizzazione della dispersione luminosa, contenendo con precisione il fascio luminoso;
 - 2) minimizzazione delle emissioni di lunghezza d'onda inferiore a 500 nanometri e in particolare degli UV (produzione di luce con caratteristiche di distribuzione spettrale a minor impatto o filtrabile alla sorgente in modo da ottenere analogo risultato);
- o) in fase di revisione dei piani faunistici venatori provinciali, ricollocare le zone di addestramento cani al di fuori dei siti della Rete Natura 2000;
- p) piani di conservazione *ex situ* per le specie vegetali di interesse conservazionistico che prevedano la moltiplicazione e coltivazione in vivaio di materiale proveniente dal sito ai fini di rinaturalizzazione o per effettuare rinfoltimenti e rimboschimenti;
- q) adeguata informazione e messa a disposizione di cartografia della Rete Natura 2000 da parte degli Istituti venatori (ambiti territoriali di caccia, aziende faunistico venatorie, aziende agriturismo venatorie) ai cacciatori abilitati a svolgere l'attività venatoria sul territorio di competenza;

- r) accorgimenti per non rendere disponibili risorse trofiche utilizzabili da predatori opportunisti quali gabbiani, cornacchie e volpi;
- s) realizzazione di passaggi faunistici in grado di garantire la naturale dispersione delle popolazioni sul territorio; particolare attenzione dovrà essere posta nei riguardi delle specie animali presenti in Direttiva Habitat o incluse nelle categorie di specie minacciate delle liste rosse, protette da norme vigenti, endemiche o rare a livello regionale;
- t) individuare la viabilità secondaria, con particolare riferimento a quella priva di sedime asfaltato, e regolamentarne il transito del pubblico, qualora si renda necessario per assicurare il mantenimento dello stato di conservazione favorevole per ambienti e specie di interesse comunitario, nell'ambito del piano di gestione o a cura del soggetto gestore, fatti salvi i diritti del soggetto proprietario e gestore della strada;
- u) registrare e far convergere nel sistema delle banche dati regionali tutti i dati di presenza, censimento o abbattimento relativi a tutte le specie oggetto di prelievo venatorio, in modo da consentire ai soggetti gestori l'uso di tali dati per le valutazioni di competenza e per la redazione di piani d'azione specie-specifici;
- w) registrare e far convergere nel sistema delle banche dati regionali tutti i dati di monitoraggio raccolti nell'ambito delle valutazioni di impatto ambientale e di incidenza riferiti a piani e progetti, in modo da consentire ai soggetti gestori l'uso di tali dati per le valutazioni di competenza e per la redazione di piani d'azione specie-specifici;
- z) mantenere gli usi tradizionali, opportunamente documentati, al fine di contribuire alla conservazione della biodiversità agricola locale e alla salvaguardia di antichi ecotipi, secondo quanto previsto dal piano di gestione del sito e/ dall'ente gestore;
- aa) misure di prevenzione del rischio di elettrocuzione/collisione causato dalle linee elettriche già esistenti; tali misure consistono in: applicazione di piattaforme di sosta, posa di spirali di segnalazione, di eliche o sfere luminescenti, di cavi elicord o nell'interramento dei cavi. In particolare in prossimità di pareti rocciose, di siti di nidificazione di rapaci e ardeidi, e di località in cui si concentra il passaggio dei migratori;
- bb) misure di prevenzione del rischio di collisione causato da cavi e dalle funi degli impianti di risalita e delle teleferiche;
- cc) sfalcio dei prati seguendo un percorso centrifugo e la trebbiatura delle colture di cereali vernini praticato attraverso modalità e tempi compatibili con la riproduzione dell'avifauna, utilizzando dispositivi di involo davanti alle barre falcianti;
- dd) utilizzo di dissuasori di collisione per l'avifauna sugli edifici esistenti e limitazioni alla costruzione di nuove strutture con superfici vetrate o riflettenti esposte al rischio di collisione e utilizzo di dissuasori stradali come già indicato nella parte specifica su ambienti urbani e infrastrutture;
- ee) accordi con i gestori dei comprensori sciistici per la pratica dello sci compatibile (stazioni ecosostenibili);
- ff) attività volte a rendere compatibile con la conservazione di specie e habitat naturali la pratica dello sci-alpinismo, dello sci di fondo, delle racchette da neve, dello sci fuori pista e di qualsiasi altra attività sportiva o escursionistica su terreno innevato, se necessario individuando itinerari preferenziali o obbligatori, delimitando le aree maggiormente sensibili, promuovendo iniziative di sensibilizzazione dei praticanti gli sport invernali;
- gg) programmazione e realizzazione, in accordo con il soggetto gestore, a cura degli ambiti territoriali di caccia, delle aziende faunistico venatorie, degli interventi di miglioramento ambientale volti al mantenimento delle popolazioni in un favorevole stato di conservazione con particolare riferimento alla tipica fauna appenninica, secondo le indicazioni della normativa statale e regionale in materia;
- hh) identificare le unità di suolo e le unità di pedopaesaggio, soprattutto per i versanti a maggiore pendenza, nelle stazioni di pascolo e di vegetazione ripariale. Valutare la stabilità dei suoli ai fini d'interventi d'utilizzo agro-silvo-forestale per pascoli e tagli boschivi.

Misure specifiche per gli ecosistemi

Disposizioni generali

Nelle more dell'approvazione dei piani di gestione o di misure di conservazione sito-specifiche nei siti della Rete Natura 2000 della regione Abruzzo si applicano per i vari ambienti, individuati con i punti da 1 a 8, le seguenti misure specifiche.

1. Misure specifiche per gli ecosistemi forestali

Habitat di interesse comunitario

Codice	Denominazione
9110	Faggeti del <i>Luzulo-Fagetum</i> ;
9150	Faggeti calcicoli dell'Europa centrale del <i>Cephalanthero-Fagion</i> ;
9170	Querceti di rovere del <i>Galio-Carpinetum</i> ;
9180*	Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del <i>Tilio-Acerion</i>
91AA*	Boschi orientali di quercia bianca
91E0*	Foreste alluvionali di <i>Alnus glutinosa</i> e <i>Fraxinus excelsior</i> (<i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i>)
91L0	Querceti di rovere illirici (<i>Erythronio-Carpinion</i>)
9210*	Faggeti degli Appennini con <i>Taxus</i> e <i>Ilex</i>
9220*	Faggeti degli Appennini con <i>Abies alba</i> e faggete con <i>Abies nebrodensis</i>
9260	Boschi di <i>Castanea sativa</i>
92A0	Foreste a galleria di <i>Salix alba</i> e <i>Populus alba</i>
9340	Foreste di <i>Quercus ilex</i> e <i>Quercus rotundifolia</i>
9510*	Foreste sud-appenniniche di <i>Abies alba</i>
9530	Pinete (sub)mediterranee di pini neri endemici

Specie animali di interesse comunitario

Gruppo	Nome
Invertebrati	Cerambyce della quercia (<i>Cerambyx cerdo</i>)
Invertebrati	Rosalia alpina (<i>Rosalia alpina</i>)
Invertebrati	Scarabeo eremita odoroso (<i>Osmoderma eremita</i>)
Anfibi	Ululone dal ventre giallo (<i>Bombina pachypus</i>)
Anfibi	Salamandrina dagli occhiali settentrionale (<i>Salamandrina perspicillata</i>)
Rettili	Testuggine di Hermann (Testudo hermanni)
Uccelli	Balia dal collare (<i>Ficedula albicollis</i>)
Uccelli	Picchio dorsobianco (<i>Dendrocopos leucotos</i>)
Uccelli	Picchio rosso mezzano (<i>Dendrocopos medius</i>)
Uccelli	Succiacapre (<i>Caprimulgus europaeus</i>)
Uccelli	Gufo reale (<i>Bubo bubo</i>)
Uccelli	Falco pecchiaiolo (<i>Pernis apivorus</i>)
Uccelli	Nibbio bruno (<i>Milvus migrans</i>)
Mammiferi	Lupo (<i>Canis lupus</i>)
Mammiferi	Orso (<i>Ursus arctos</i>)
Mammiferi	Rinolofa mediterraneo (<i>Rhinolophus euryale</i>)
Mammiferi	Miniottero (<i>Miniopterus schreibersii</i>)
Mammiferi	Rinolofa minore (<i>Rhinolophus hipposideros</i>)
Mammiferi	Rinolofa maggiore (<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>)
Mammiferi	Vespertilio di Bechstein (<i>Myotis bechsteinii</i>)
Mammiferi	Vespertilio maggiore (<i>Myotis myotis</i>)
Mammiferi	Barbastello (<i>Barbastellus barbastellus</i>)

Specie di Allegato IV della Dir 92/43 CEE

Gruppo	Nome
Mammiferi	Vespertilio mustacchio (<i>Myotis mystacinus</i>)
Mammiferi	Vespertilio di Natterer (<i>Myotis nattereri</i>)
Mammiferi	Pipistrello nano (<i>Pipistrellus pipistrellus</i>)
Mammiferi	Nottola di Leisler (<i>Nyctalus leisleri</i>)
Mammiferi	Barbastello (<i>Barbastellus barbastellus</i>)
Mammiferi	Orecchione bruno (<i>Pleucotos auritus</i>)
Mammiferi	Orecchione meridionale (<i>Pleucotos austriacus</i>)

Mammiferi Gatto selvatico (*Felis silvestris*)

Specie vegetali di interesse comunitario

Gruppo	Nome
Piante superiori	Scarpetta di Venere (<i>Cypripedium calceolus</i>) (All. II)
Briofite	Muschio a scudo (<i>Buxbaumia viridis</i>)

Misure regolamentari:

- è vietato il taglio raso nelle fustaie, salvo il taglio a piccole buche previa autorizzazione dell'Ente gestore; sono escluse dal taglio le fasce boschive per una larghezza di 100 metri dal limite superiore della vegetazione arborea. Sono fatti salvi gli interventi finalizzati alla sicurezza e incolumità di cose e persone e alla tutela dello stato fitosanitario, previa autorizzazione dell'Ente gestore e gli interventi finalizzati al ripristino di habitat naturali elencati nell'allegato I della Direttiva 92/43/CEE;

- è vietato il taglio della vegetazione adiacente ai corsi d'acqua perenni e temporanei per una fascia della profondità di almeno 10 metri dalle sponde per i torrenti e di almeno 5 metri dalle sponde per i fossi; è inoltre vietato il taglio in prossimità di sorgenti e pozze d'acqua per un raggio di 10 metri dalle sponde. Sono fatti salvi gli interventi finalizzati alla conservazione e miglioramento strutturale degli habitat e delle specie animali e vegetali di direttiva;

- è vietato il concentramento e l'avvallamento nel letto dei corsi d'acqua e nei fossi, salvo motivi di sicurezza e incolumità di cose e persone, previa autorizzazione dell'Ente gestore;

- sono vietate le modificazioni di destinazione d'uso del suolo dei boschi;

- sono vietate le utilizzazioni forestali nei siti di presenza delle specie vegetali di interesse comunitario dell'allegato II.

- è vietata la nuova edificazione nei boschi fatta eccezione per le strutture amovibili autorizzate dall'Ente gestore;

- nell'esecuzione di tagli boschivi di fine turno dei cedui, su superfici superiori a 3 ettari, devono essere rilasciate superfici forestali destinate all'invecchiamento indefinito, denominate "isole di biodiversità". Le isole di biodiversità sono rappresentative delle formazioni forestali presenti nell'area e interessano le zone del lotto boschivo al taglio, più rilevanti dal punto di vista ambientale, da individuare prioritariamente in presenza di nuclei di formazioni caratterizzanti habitat prioritari (ai sensi della Direttiva 92/43/CEE) o in presenza di siti dove è segnalata la presenza di specie floristiche o faunistiche di interesse conservazionistico e/o siti di riproduzione, nidificazione, alimentazione e svernamento per tali specie. L'estensione complessiva delle isole di biodiversità dovrà assommare ad almeno il 3% della superficie al taglio. Ciascuna isola deve avere una estensione non inferiore a 500 mq. In fase di progettazione le isole di biodiversità sono rappresentate in cartografia e i dati relativi sono informatizzati e georiferiti nel sistema UTM 33 INT1909 ED50 e WGS84 e forniti all'Ente gestore in formato shapefile. Gli alberi interni alle isole non concorrono alla determinazione del numero di matricine da rilasciare a dote del bosco;

- è vietata la raccolta della necromassa a terra, salvo diversa disposizione da parte dell'Ente gestore, previsti nei piani forestali di gestione naturalistica, secondo usi e consuetudini locali:

il materiale legnoso secco in piedi o con evidenti processi di disfacimento, o già a terra anche se verde, di diametro superiore a 30 cm deve essere rilasciato integralmente per la sua importante funzionalità ecologica. Circostanze particolari quali: la sicurezza per l'incolumità di cose o persone in relazione alla contiguità con vie d'accesso (strade forestali, piste, sentieri riconosciuti), la localizzazione, la ricchezza complessiva di necromassa e le caratteristiche dendrometriche del bosco di appartenenza possono consentire deroghe ai limiti di cui sopra, previa autorizzazione dell'Ente gestore del sito.

La raccolta di legna caduta a terra al di sotto dei 30 cm di diametro, nei terreni demaniali gravati da diritto di uso civico, è consentita unicamente agli aventi diritto secondo usi, consuetudini e regolamenti locali.

Il quantitativo di materiale legnoso recuperato andrà defalcato dalle quote di legna da ardere per uso civico assegnate eventualmente dal Comune/comunanza/università .

Qualora infine ricorrano circostanze speciali quali morie diffuse per agenti patogeni, atmosferici, slavine etc. , sono consentiti interventi straordinari che possono prescindere dalle limitazioni sopra indicate, previa autorizzazione da parte dell'Ente gestore del sito;

- è vietato ripulire il sottobosco, salvo quanto disposto per il recupero dei castagneti da frutto o a seguito di motivata disposizione da parte dell'Ente gestore e di altre amministrazioni competenti per specifiche esigenze legate alla prevenzione degli incendi boschivi. Non è consentita l'asportazione della lettiera;

- è vietato il governo a ceduo semplice e si prevede la trasformazione dello stesso in ceduo composto;

- i prelievi nei boschi sono vincolati dall'adozione di un piano di selvicoltura naturalistica, che mira alla gestione sostenibile e a massimizzare l'aspetto naturalistico dei boschi, previa approvazione dell'Ente gestore. In ogni caso si prevede che almeno i tagli intercalari non interessino oltre il 30% della massa legnosa complessiva, il rilascio di 1-2 piante/ha ad invecchiamento naturale, il mantenimento della copertura arborea a terra nei versanti di elevata pendenza;

- il recupero dei castagneti da frutto abbandonati dovrà prevedere un opportuno piano selvicolturale di risanamento, attraverso valutazioni ecologiche delle piante presenti e l'innesto di ecotipi locali, approvato dall'Ente gestore;

- al fine di non interferire con il periodo riproduttivo delle specie animali soggette a tutela, la stagione di taglio colturale è la seguente:

1) per i boschi di alto fusto dal 1 luglio al 31 marzo dell'anno seguente fino a 1300 m di quota e dal 16 luglio al 31 marzo oltre i 1300 m di quota;

2) per i boschi cedui dal 10 ottobre al 31 marzo dell'anno seguente.

L'Ente gestore può modificare tali termini per particolari esigenze di tutela della specie e degli habitat prioritari sulla base di verifiche rispetto alla singola richiesta di utilizzazione, delle conclusioni della valutazione di incidenza e in considerazione delle condizioni meteorologiche. Dal divieto possono essere escluse le attività di concentramento ed esbosco, qualora le stesse vengano condotte in bosco senza l'impiego di mezzi a motore.

- in presenza di habitat prioritari, nelle operazioni di utilizzazione, sono adottati accorgimenti consistenti nell'adeguata segnalazione e/o delimitazione di piccole aree in cui sono presenti gruppi di piante o singole piante da tutelare;

- al fine di diversificare la struttura forestale e conservare i siti di nidificazione, di rifugio, di alimentazione, riproduzione e di sviluppo larvale delle zoocenosi faunistiche forestali, sono preservati dal taglio boschivo, salvo motivata autorizzazione da parte dell'Ente Gestore:

1) tutti i fusti arborei di diametro superiore a 40 centimetri e di diametro superiore a 50 centimetri per il faggio;

2) è vietato il taglio di specie arboree pregiate di alto fusto dette "latifoglie nobili" aventi diametro del fusto a petto d'uomo superiore a 30 cm (ciliegio, acero di monte, acero riccio, acero opalo, olmo montano, frassino maggiore, tiglio montano)

3) tutti gli alberi su cui sono presenti nidi di specie presenti in direttiva per una buffer zone di almeno 50 metri di raggio; in relazione alle specie interessate, l'Ente gestore potrà richiedere superficie di rispetto diverse, in relazione alla presenza di nidi di specie di particolare interesse conservazionistico.

4) almeno due individui arborei ad ettaro, se presenti, il cui fusto sia ricoperto da edera, per garantire protezione alle specie di uccelli svernanti o che nidificano all'inizio della primavera

Interventi attivi e azioni da incentivare:

a) gli interventi di selvicoltura naturalistica secondo appositi piani di gestione;

b) il concentramento del legname preferibilmente eseguito manualmente o l'esbosco eseguito attraverso l'utilizzo di strutture non fisse come canalette e gru a cavo o con animali da soma (cavalli e muli);

c) la conservazione di popolamenti forestali autoctoni, la cui dinamica e diversità strutturale li identificano quali habitat atti alla conservazione del germoplasma di quella specie; e i boschi da seme;

d) la conservazione dei boschi planiziali, di quelli spontanei lungo le sponde e nei pressi di bacini idrici naturali ed artificiali e di parcelle di bosco non ceduate;

e) gli interventi di diversificazione specifica dei popolamenti e delle strutture forestali e di conservazione di esemplari di piante mature;

f) la conservazione o ripristino delle condizioni favorevoli alla rinnovazione forestale anche attraverso il controllo, contrasto e prevenzione degli effetti indesiderati determinati dagli ungulati selvatici e domestici per la conservazione del sottobosco;

h) gli interventi di taglio volti al contenimento di specie alloctone invasive, come ad esempio ailanto o la robinia, al fine di favorire la rinnovazione spontanea delle piante forestali, come previsto da apposito piano forestale/selvicolturale approvato dall'Ente gestore;

l) la conservazione delle chiarie ed il mantenimento delle aree aperte presenti all'interno e ai confini del bosco;

l) favorire la realizzazione di interventi di rinaturalizzazione dei rimboschimenti realizzati in passato con specie e provenienze genetiche accertate come alloctone, operando il taglio delle stesse secondo modalità contenute da apposito piano selvicolturale/forestale, al fine di favorire l'attecchimento e lo sviluppo della rinnovazione naturale di specie autoctone;

m) il coinvolgimento degli agricoltori, allevatori ed operatori forestali nei processi regolamentari e la promozione di iniziative finalizzate all'aggiornamento professionale e al miglioramento delle capacità tecnico-gestionali finalizzate ad un aggiornamento della formazione tecnica ed alla valorizzazione commerciale dei prodotti della agricoltura, zootecnia e selvicoltura e alpicoltura montana;

n) favorire la realizzazione di interventi di rinaturalizzazione privilegiando l'adozione delle tecniche di ingegneria naturalistica negli interventi di sistemazione idraulico-forestale;

o) favorire la presenza di uccelli e chiroterti conservando gli alberi ricchi di cavità negli ambienti forestali, anche urbani, favorendo il rilascio e la salvaguardia di piante cave o installando idonei nidi artificiali e bat-box;

p) la mappatura e classificazione della viabilità forestale, così come previsto dalla L.R. 3/2014 art. 37, e della viabilità rurale;

q) l'integrazione nei piani forestali di azioni volte al mantenimento di una presenza adeguata di piante morte, annose o deperienti, utili alla nidificazione ovvero all'alimentazione dell'avifauna, secondo quanto previsto dalla DGR 451/2009 allegato B;

2. Misure per gli ecosistemi agrari

Habitat di interesse comunitario

Codice	Denominazione
3240	Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a <i>Salix eleagnos</i>
6430	Bordure planiziali, montane e alpine di megaforie idrofile
92A0	Foreste a galleria di <i>Salix alba</i> e <i>Populus alba</i>
6510	Praterie magre da fieno a bassa altitudine (<i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i>)

Specie animali di interesse comunitario

Gruppo	Nome
Invertebrati	Bombice del prugnolo (<i>Eriogaster catax</i>)
Invertebrati	Scarabeo eremita (* <i>Osmoderma eremita</i>)
Anfibi	Ululone dal ventre giallo (<i>Bombina pachypus</i>)
Anfibi	Salamandrina dagli occhiali settentrionale (<i>Salamandrina perspicillata</i>)
Anfibi	Tritone crestato (<i>Triturus carnifex</i>)
Rettili	Cervone (<i>Elaphe quatorlineata</i>)
Rettili	Testuggine di Hermann (<i>Testudo hermanni</i>)
Uccelli	Succiacapre (<i>Caprimulgus europaeus</i>)
Uccelli	Averla piccola (<i>Lanius collurio</i>)
Uccelli	Ortolano (<i>Emberiza hortulana</i>)
Uccelli	Tottavilla (<i>Lullula arborea</i>)
Uccelli	Calandro (<i>Anthus campestris</i>)
Mammiferi	Rinolofa minore (<i>Rhinolophus hipposideros</i>)

Specie di Allegato IV della Dir 92/43 CEE

Gruppo	Nome
Invertebrati	Licena azzurra del timo (<i>Maculinea arion</i> / <i>Phengaris arion</i>)
Invertebrati	Sfinge dell'epilobio (<i>Proserpinus proserpinus</i>)
Anfibi	Raganella (<i>Hyla intermedia</i>)
Anfibi	Rana appenninica (<i>Rana italica</i>)

Rettili	Biacco (<i>Coluber viridiflavus/Hierophis viridiflavus</i>)
Rettili	Saettone (<i>Elaphe longissima/Zamenis longissima</i>)
Rettili	Biscia tassellata (<i>Natrix tassellata</i>)
Mammiferi	Pipistrello albolimbato (<i>Pipistrellus kuhlii</i>)
Mammiferi	Pipistrello nano (<i>Pipistrellus pipistrellus</i>)
Mammiferi	Pipistrello di Savi (<i>Pipistrellus savii</i>)
Mammiferi	Serotino (<i>Eptesicus serotinus</i>)
Mammiferi	Istrice (<i>Hystrix cristata</i>)
Mammiferi	Moscardino (<i>Muscardinus avellanarius</i>)

Misure regolamentari:

- è fatto divieto di trasformazione delle praterie naturali e seminaturali in colture di qualsiasi tipo compresi i prati da fieno monofitici;

è fatto divieto di distruzione degli elementi antropici del paesaggio rurale, quali i selciati in pietra, ruderi e altre testimonianze storico-culturali;

- è fatto divieto di stravolgere, attraverso azioni di ricomposizione fondiaria, la tessitura e l'originale assetto nastriforme dei campi aperti, caratteristici appezzamenti regolari locati sul fondo delle conche intramontane;

- è fatto divieto di utilizzo di disseccanti ed erbicidi per favorire il mantenimento degli insetti utili e non compromettere la vita della pedofauna;

- è fatto divieto di espianto e danneggiamento di vigneti storici costituiti da cultivar locali a limitata diffusione e di origine non vivaistica;

- è fatto divieto di abbattimento e espianto di olivi secolari e di quelli costituenti varietà autoctone;

- è fatto divieto di espiantare o eliminare, gli esemplari isolati di specie fruttifere antiche eventualmente presenti (noci, mandorli, meli, peri, sorbi, ciliegi, ecc.);

- è fatto divieto di fare manutenzione dei canali, dei fossi e di piccoli invasi ad uso agricolo e zootecnico nel periodo tra il 1° marzo ed il 31 luglio. Gli interventi di manutenzione straordinaria dei canali e dei fossi devono essere soggetti ad autorizzazione da parte dell'Ente gestore.

Interventi attivi e azioni da incentivare

a) il coinvolgimento degli agricoltori, allevatori ed operatori forestali nei processi regolamentari e la promozione di iniziative finalizzate all'aggiornamento professionale e al miglioramento delle capacità tecnico-gestionali finalizzate ad un aggiornamento della formazione tecnica e alla valorizzazione commerciale dei prodotti della agricoltura, zootecnia e selvicoltura montana;

b) l'agricoltura biologica e integrata con riferimento ai Programmi di Sviluppo Rurale e le forme di agricoltura estensiva tradizionale;

c) il mantenimento delle stoppie e delle paglie nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi dei terreni seminati, nel periodo invernale almeno fino alla fine di febbraio;

d) non effettuare monosuccessioni di cereali (frumento duro e tenero, triticale, spelta, segale, orzo, avena, miglio, scagliola, farro, mais e sorgo) per più di 5 anni consecutivi;

e) la diversificazione del paesaggio agrario e l'incentivazione di pratiche agricole biologiche mediante il mantenimento o ripristino degli elementi naturali e seminaturali tradizionali degli agroecosistemi, quali stagni, pozze di abbeverata, fossi, muretti a secco, siepi, filari alberati, canneti, risorgive, fontanili, piantate e boschetti;

f) la limitazione dell'uso di ammendanti, concimi chimici o naturali secondo quanto stabilito dalla Direttiva 2009/128/CE sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari;

g) conservare le attività agro-silvo-pastorali tradizionali che sono direttamente o indirettamente connesse al mantenimento o al miglioramento ambientale e delle specie ornitiche di interesse comunitario ed in particolare:

- mantenere e incentivare gli agroecosistemi a "mosaico",

- favorire il mantenimento e la diffusione di cereali a semina primaverile;
- limitare gli sfalci completi ed in periodi precoci (primavera);
- nei prati naturali e seminaturali, lungo le rive e sponde erbose dei corsi e bacini d'acqua promuovere, con opportuni incentivi, sfalci parcellizzati effettuati ad una distanza di almeno 2 settimane (preferire lo sfalcio alla trinciatura);
- nelle zone umide e nei prati naturali privilegiare, con opportuni incentivi, un solo sfalcio annuale;
- eseguire la mietitura con lama ad almeno 20 cm dal terreno, senza la trinciatura della paglia, ed operare gli sfalci ad almeno 10 cm dal suolo;
- favorire, con opportuni incentivi, l'inerbimento delle colture arboree e dei vigneti
- promuovere , con opportuni incentivi, la pratica del maggese;
- promuovere azioni volte al risparmio e migliore utilizzo delle risorse idriche come stabilito dalle Direttive Comunitarie vigenti;
- promuovere azioni volte alla riduzione dell'utilizzo e dilavamento dei nitrati e più in generale dei concimi come stabilito dalle Direttive Comunitarie vigenti Dir. 91/676/CEE;
- promuovere, con opportuni incentivi, la diffusione di sistemi di prevenzione dei danni causati dalla fauna selvatica alle colture ed al bestiame;

h) promuovere , con opportuni incentivi, l'uso di semi biologici o non concitati con prodotti di sintesi tossici per la entomofauna (esp. neonicotinoidi);

i) protezione delle colture/allevamenti con recinti elettrificati fissi, anche previa cooperazione tra agricoltori/allevatori;

l) promozione della cooperazione tra agricoltori ed enti gestori dei Siti Natura 2000 per programmi di protezione delle coltivazioni, di realizzazione di colture a perdere per la fauna, di interventi cattura e controllo del cinghiale;

m) favorire la conservazione della biodiversità in agricoltura attraverso l'identificazione (storica, colturale e genetica) di antichi ecotipi (coltivati in loco da più di 30 anni), l'eventuale risanamento genetico e la commercializzazione degli stessi (iscrizione alle camere di commercio, filiera ecc.)

3. Misure per gli ecosistemi degli arbusteti

Habitat di interesse comunitario

Codice	Denominazione
4030	Lande secche europee
4060	Lande alpine e boreali
4070	Boscaglie di <i>Pinus mugo</i> e <i>Rhododendron hirsutum</i>
4090	Lande oro-mediterranee endemiche a Ginestre spinose
5110	Formazioni stabili xerotermofile <i>Buxus sempervirens</i> sui pendii rocciosi (<i>Berberidion p.p.</i>)
5130	Formazioni a <i>Juniperus communis</i> su lande o prati calcicoli
5210	Matorral arborescenti di <i>Juniperus</i> spp
5330	Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici

Specie animali di interesse comunitario

Gruppo	Nome
Invertebrati	Bombice del prugnolo (<i>Eriogaster catax</i>)
Invertebrati	Scarabeo eremita (<i>*Osmoderma eremita</i>)
Anfibi	Ululone dal ventre giallo (<i>Bombina pachypus</i>)
Anfibi	Salamandrina dagli occhiali settentrionale (<i>Salamandrina perspicillata</i>)
Anfibi	Tritone crestato (<i>Triturus carnifex</i>)
Rettili	Cervone (<i>Elaphe quatuorlineata</i>)
Uccelli	Calandro (<i>Anthus campestris</i>)
Uccelli	Succiacapre (<i>Caprimulgus europaeus</i>)
Uccelli	Averla piccola (<i>Lanius collurio</i>)
Uccelli	Ortolano (<i>Emberiza hortulana</i>)
Uccelli	Tottavilla (<i>Lullula arborea</i>)
Uccelli	Calandro (<i>Anthus campestris</i>)
Mammiferi	Rinolofo minore (<i>Rhinolophus hipposideros</i>)
Uccelli	Calandrella (<i>Calandrella brachydactyla</i>)
Uccelli	Merlo dal collare (<i>Turdus torquatus</i>)

Uccelli	Picchio muraiolo (<i>Tichodroma muraria</i>)
Uccelli	Stiaccino (<i>Saxicola rubetra</i>)
Uccelli	Passera lagia (<i>Petronia petronia</i>)
Mammiferi	Lupo (<i>Canis lupus</i>)

Specie di Allegato IV della Dir 92/43 CEE

Gruppo	Nome
Invertebrati	Licena azzurra del timo (<i>Maculinea arion /Phengaris arion</i>)
Anfibi	Raganella (<i>Hyla intermedia</i>)
Rettili	Biacco (<i>Coluber viridiflavus/Hierophis viridiflavus</i>)
Rettili	Saettone (<i>Elaphe longissima/Zamenis longissima</i>)
Rettili	Biscia tassellata (<i>Natrix tassellata</i>)
Rettili	Testuggine di Hermann (Testudo hermanni)
Mammiferi	Pipistrello albolimbato (<i>Pipistrellus kuhlii</i>)
Mammiferi	Pipistrello nano (<i>Pipistrellus pipistrellus</i>)
Mammiferi	Pipistrello di Savi (<i>Pipistrellus savii</i>)
Mammiferi	Serotino (<i>Eptesicus serotinus</i>)

Misure regolamentari:

- è fatto obbligo di mantenere delle fasce ecotonali tra il bosco e/o il pascolo e/o i coltivi;
- è vietato introdurre e impiantare arbusteti con specie arbustive alloctone nei siti con gli habitat sopraelencati;
- è fatto obbligo di mantenere delle isole di biodiversità in funzione della superficie delle aree da sottoporre a decespugliamento.

Interventi attivi e azioni da incentivare

- il controllo attivo dell'invasione di vegetazione arbustiva mediante il prelievo selettivo;
- vanno favoriti, laddove assenti o estremamente rari, progetti di piantumazione degli arbusteti oltre il limite altitudinale superiore del bosco approvati dall'Ente gestore,.

4. Misure per gli ecosistemi delle praterie

Habitat di interesse comunitario

Codice	Denominazione
4060	Lande alpine e boreali
4080	Boscaglie subartiche di <i>Salix spp.</i>
5130	Formazioni a <i>Juniperus communis</i> su lande o prati calcicoli
6170	Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine
6210*	Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (<i>Festuco Brometalia</i>) (*stupenda fioritura di orchidee)
6220*	Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei <i>Thero-Brachypodietea</i>
6230*	Formazioni erbose a <i>Nardus</i> , ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane (e delle zone submontane dell'Europa continentale)
6410	Praterie con <i>Molinia</i> su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (<i>Molinion caeruleae</i>)
6420	Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del <i>Molino-Holoschoenion</i>
6510	Praterie magre da fieno a bassa altitudine (<i>Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis</i>)
6520	Praterie montane da fieno
7140	Torbiere di transizione e instabili
7230	Torbiere basse alcaline

Specie animali di interesse comunitario

Gruppo	Nome
Invertebrati	Falena dell'edera (<i>Euplagia quadripunctaria</i>)
Invertebrati	Aurinia (<i>Euphydryas aurinia</i>)
Invertebrati	Bombice del prugnolo (<i>Eriogaster catax</i>)
Invertebrati	Aurina provinciale (<i>Euphydryas provincialis</i>)
Anfibi	Ululone dal ventre giallo (<i>Bombina pachypus</i>)

Anfibi	Salamandrina dagli occhiali settentrionale (<i>Salamandrina perspicillata</i>)
Anfibi	Tritone crestato (<i>Triturus carnifex</i>)
Rettili	Vipera dell' Orsini (<i>Vipera ursinii</i>)
Rettili	Cervone (<i>Elaphe quatuorlineata</i>)
Rettili	Testuggine di Hermann (<i>Testudo hermanni</i>)
Uccelli	Coturnice (<i>Alectoris graeca</i>)
Uccelli	Calandro (<i>Anthus campestris</i>)
Uccelli	Calandrella (<i>Calandrella brachydactyla</i>)
Uccelli	Codirossone (<i>Monticola saxatilis</i>)
Uccelli	Succiacapre (<i>Caprimulgus europaeus</i>)
Uccelli	Averla piccola (<i>Lanius collurio</i>)
Uccelli	Ortolano (<i>Emberiza hortulana</i>)
Uccelli	Tottavilla (<i>Lullula arborea</i>)
Uccelli	Picchio muraiolo (<i>Tichodroma muraria</i>)
Uccelli	Merlo dal Collare (<i>Turdus torquatus</i>)
Uccelli	Stiaccino (<i>Saxicola rubetra</i>)
Uccelli	Gracchio alpino (<i>Pyrrhocorax graculus</i>)
Uccelli	Gracchio corallino (<i>Pyrrhocorax pyrrhocorax</i>)
Uccelli	Sordone (<i>Prunella collaris</i>)
Uccelli	Fringuello alpino (<i>Montifringilla nivalis</i>)
Uccelli	Nibbio bruno (<i>Milvus migrans</i>)
Uccelli	Passera lagia (<i>Petronia petronia</i>)
Mammiferi	Orso (<i>Ursus arctos</i>)
Mammiferi	Lupo (<i>Canis lupus</i>)
Mammiferi	Miniottero (<i>Miniopterus schreibersii</i>)
Mammiferi	Rinolofo maggiore (<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>)
Mammiferi	Rinolofo minore (<i>Rhinolophus hipposideros</i>)
Mammiferi	Vespertilio minore (<i>Myotis blythii</i>)
Mammiferi	Camoscio appennico (<i>Rupicapra pyrenaica ornata</i>)

Specie di Allegato IV della Dir 92/43 CEE

Gruppo	Nome
Invertebrati	Licena azzurra del timo (<i>Maculinea arion /Phengaris arion</i>)
Invertebrati	Farfalla Apollo (<i>Parnassius apollo</i>)
Invertebrati	Mnemosine (<i>Parnassius mnemosyne</i>)
Anfibi	Raganella (<i>Hyla intermedia</i>)
Rettili	Biacco (<i>Coluber viridiflavus/Hierophis viridiflavus</i>)
Rettili	Saettone (<i>Elaphe longissima/Zamenis longissima</i>)
Rettili	Biscia tassellata (<i>Natrix tassellata</i>)
Mammiferi	Pipistrello albolimbato (<i>Pipistrellus kuhlii</i>)
Mammiferi	Pipistrello nano (<i>Pipistrellus pipistrellus</i>)
Mammiferi	Pipistrello di Savi (<i>Pipistrellus savii</i>)
Mammiferi	Serotino (<i>Eptesicus serotinus</i>)
Mammiferi	Arvicola delle nevi (<i>Chionomis nivalis</i>)

Specie vegetali di interesse comunitario (allegati II e IV)

Gruppo	Nome
Piante superiori	<i>Astragalus aquilanus</i> (all. II)
Piante superiori	<i>Cypripedium calceolus</i> (all. II)
Piante superiori	<i>Jacobea vulgaris gotlandica</i> (all. II)
Piante superiori	<i>Klasea lycopifolia</i> (all. II)
Piante superiori	<i>Iris marsica</i> (all. IV)
Piante superiori	<i>Hymantoglossum adriaticum</i> (all. II, IV)

Misure regolamentari

- nel caso di utilizzo a pascolo delle praterie, il carico è stabilito in funzione delle reali capacità produttive di biomassa utilizzabile dal bestiame esso comunque non potrà essere superiore a 0.8 UBA/ha;

- al fine di assicurare un livello minimo di conservazione dei suoli ed evitare il deterioramento dell'habitat, tutte le superfici a pascolo permanente sono soggette ai seguenti obblighi:

- 1) non ridurre le superficie a pascolo permanente;
- 2) escludere le lavorazioni del terreno diverse da quelle connesse al rinnovo e/o infittimento del cotico erboso e alla gestione dell'ordinato deflusso delle acque.

- divieto di rimboschimento delle aree di pascolo interessate da habitat di interesse comunitario di prateria e di arbusteto, salvo motivi di somma urgenza, di sicurezza idraulica, di pubblica incolumità e in base a prescrizioni diverse definite per motivi specifici dall'Ente gestore;

- al fine di favorire l'utilizzo dei fontanili da parte di specie quali l'ululone appenninico, il tritone crestato e il tritone italiano, tutti i fontanili devono essere ristrutturati realizzando all'interno degli stessi una rampa di uscita a debole pendenza e all'esterno, almeno su un lato, un cumulo di terra o roccia che consenta agli animali di entrare facilmente in acqua. È comunque vietata l'impermeabilizzazione delle aree perimetrali ai fontanili;

- per assicurare il giusto apporto di acqua durante l'arco dell'anno, in particolare durante il periodo riproduttivo, si dovranno sorvegliare periodicamente i fontanili ritenuti di maggiore interesse per gli anfibi verificandone l'integrità delle condutture e la capacità di trattenere l'acqua. Gli stessi fontanili, oggetto di ripulitura da parte degli allevatori, dovranno essere mantenuti sulla base di uno specifico piano di Manutenzione, che preveda in particolare il divieto assoluto di ripulitura attraverso prodotti chimici.

L'asportazione della vegetazione acquatica (alghe e idrofite) sarà soggetta a preventiva autorizzazione dell'Ente gestore. Durante l'inverno e solo quando la vasca si presenta particolarmente piena di vegetazione, sarà possibile rimuovere circa l'80% della stessa, mantenendola per alcuni giorni al margine del fontanile, consentendo così agli anfibi e alle larve di invertebrati acquatici eventualmente presenti di rientrare in acqua;

- è vietato l'utilizzo di cisterne, vasche da bagno e pozzi aperti a livello del piano di campagna;

- obbligo di rispetto dei tempi di monticazione per garantire la riproduzione da seme delle erbe e per rispettare la fenologia delle specie;

- è vietato il pascolo oltre il limite altitudinale di 2300 metri s.l.m.

Interventi attivi e azioni da incentivare

a) il coinvolgimento degli agricoltori, allevatori e operatori forestali nei processi regolamentari e la promozione di iniziative finalizzate all'aggiornamento professionale e al miglioramento delle capacità tecnico-gestionali finalizzate ad un aggiornamento della formazione tecnica e alla valorizzazione commerciale dei prodotti della agricoltura, zootecnia, selvicoltura e alpicoltura montana;

b) il mantenimento e il recupero di prati e pascoli;

c) la realizzazione di rampe di accesso in pietrame, qualora necessario, per favorire l'utilizzo delle vasche e abbeveratoi da parte degli anfibi;

d) incentivazione di una zootecnia tipica e tradizionale per evitare il sottopascolo di alcune aree, con perdita di habitat;

e) miglioramento della distribuzione dei punti di abbeverata per diminuire la pressione su alcuni di essi e favorire la conservazione di habitat e specie e distribuire il carico di pascolo anche sulle superfici meno utilizzate;

f) miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie degli animali al pascolo;

g) l'incremento dei controlli ordinari e di ulteriori controlli sullo stato sanitario del bestiame allevato, per evitare la trasmissione di patologie alle/dalle popolazioni di animali selvatici;

h) promozione del cooperazione tra allevatori ed Enti gestori dei Siti Natura 2000 per guardiania bovini ed equini in monticazione e costituzione di strutture atte al monitoraggio e controllo sanitario del bestiame in monticazione e quali aree di parto protette per bovini ed equini;

i) incentivi per l'utilizzo di farmaci veterinari fitoterapici;

l) incentivi per la rimozione delle recinzioni in filo spinato.

5. Misure per gli ecosistemi degli ambienti ripariali e delle acque correnti

Habitat di interesse comunitario

Codice	Denominazione
91E0*	Foreste alluvionali di <i>Alnus glutinosa</i> e <i>Fraxinus excelsior</i> (<i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i>)
92A0	Foreste a galleria di <i>Salix alba</i> e <i>Populus alba</i>
3140	Acque oligomesotrofe calcaree con vegetazione bentica di <i>Chara spp</i>
3150	Laghi eutrofici naturali con vegetazione del tipo <i>Magnopotamion</i> o <i>Hydrocharition</i>
3170*	Stagni temporanei mediterranei
3220	Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea
3240	Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a <i>Salix elaeagnos</i>
3250	Fiumi mediterranei a flusso permanente con <i>Glaucium flavum</i>
3260	Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del <i>Ranunculion fluitantis</i> e <i>Callitricho-Batrachion</i>
3270	Fiumi con argini melmosi con vegetazione del <i>Chenopodion rubri</i> p.p e <i>Bidention</i> p.p
3280	Fiumi mediterranei a flusso permanente con il <i>Paspalo-Agrostidion</i> e con filari di <i>Salix</i> e <i>Populus alba</i>
3290	Fiumi mediterranei a flusso intermittente con il <i>Paspalo-Agrostidion</i>
6430	Bordure planiziali, montane e alpine di megaforie idrofile
7140	Torbiere di transizione e instabili

Specie animali di interesse comunitario

Gruppo	Nome
Invertebrati	Falena dell'edera (<i>Euplagia quadripunctaria</i>)
Invertebrati	Scarabeo eremita (<i>Osmoderma eremita</i>)
Invertebrati	Gambero di fiume (<i>Austropotamobius pallipes</i>)
Pesci	Barbo (<i>Barbus plebejus</i>) (sin <i>B. tyberinus</i>)
Pesci	Cheppia (<i>Alosa fallax</i>)
Pesci	Vairone (<i>Leuciscus souffia muticellus</i>)
Pesci	Rovella (<i>Rutilus rubilio</i>)
Pesci	Trota macrostigma (<i>Salmo trutta macrostigma</i>)
Pesci	Lampreda di ruscello (<i>Lampetra planeri</i>)
Anfibi	Ululone dal ventre giallo (<i>Bombina pachypus</i>)
Anfibi	Salamandrina dagli occhiali settentrionale (<i>Salamandrina perspicillata</i>)
Anfibi	Tritone crestato (<i>Triturus carnifex</i>)
Rettili	Testuggine palustre europea (<i>Emys orbicularis</i>)
Uccelli	Succiapapre (<i>Caprimulgus europaeus</i>)
Uccelli	Svasso maggiore (<i>Podiceps cristatus</i>)
Uccelli	Folaga (<i>Fulica atra</i>)
Uccelli	Moriglione (<i>Aythya ferina</i>)
Uccelli	Germano reale (<i>Anas platyrhynchos</i>)
Uccelli	Fischione (<i>Anas penelope</i>)
Uccelli	Alzavola (<i>Anas crecca</i>)
Mammiferi	Vespertilio di Capaccini (<i>Myotis capaccini</i>)
Mammiferi	Miniottero (<i>Miniopterus schreibersii</i>)

Specie di Allegato IV della Dir 92/43 CEE

Gruppo	Nome
Anfibi	Raganella (<i>Hyla intermedia</i>)
Anfibi	Rana appenninica (<i>Rana Italica</i>)
Rettili	Biscia tassellata (<i>Natrix tassellata</i>)

Misure regolamentari:

- è vietato il taglio della vegetazione adiacente ai corsi d'acqua perenni e temporanei, per una fascia della profondità di 10 metri per lato dalla sponda, qualora non si ravvisino problemi legati alla prevenzione del

dissesto idrogeologico e dei danni legati ad eventi meteorologici eccezionali; è inoltre vietato il taglio in prossimità di sorgenti e pozze d'acqua per un raggio di 10 metri dalle sponde. Sono fatti salvi gli interventi finalizzati alla conservazione e miglioramento strutturale degli habitat quali ripuliture dalla vegetazione infestante, tagli fitosanitari, rinfoltimenti ecc.. autorizzati dall'Ente gestore ;

- è vietato il transito con qualsiasi mezzo nei corpi idrici perenni e temporanei, puntuali, lineari, areali, e negli impluvi, salvo eventuali guadi sulla viabilità esistente, se non per comprovate esigenze produttive e di servizio autorizzate dall'Ente gestore;

- divieto di canalizzazione, di captazione, di tombamento e di copertura dei corsi d'acqua, ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. 152/2006, fatte salve le azioni necessarie per comprovati motivi di sicurezza idraulica e idrogeologica, nonché per ragioni connesse alla pubblica incolumità, le quali rimangono comunque soggette alla Valutazione di Incidenza ai sensi della normativa vigente;

- divieto di autorizzazione di nuove derivazioni idriche;

- divieto di costruzione di nuove opere fluviali trasversali non superabili dalla fauna ittica;

- divieto di apportare modifiche agli alvei e alle sponde dei corsi d'acqua naturali e artificiali, ad eccezione di interventi inerenti la sicurezza idraulica e la salvaguardia dell'incolumità di cose e persone;

- divieto di pesca alla Rovella alla Cheppia;

- divieto di immissione, allevamento e detenzione di crostacei decapodi alloctoni;

- divieto di alterazioni morfologiche generate da regimazioni idraulico-forestali, l'escavazione in alveo, rettifiche, arginature e tombamenti, interrimento delle risorgive e delle zone umide;

- divieto di realizzazione di impianti idroelettrici e sbarramenti, briglie e interruzioni per i corsi d'acqua che presentano la Cheppia.

Interventi attivi e azioni da incentivare

a) gli interventi volti al mantenimento ed all'ampliamento delle zone umide d'acqua dolce;

b) il mantenimento della vegetazione di ripa e dei canneti di margine, la conservazione di alberi e arbusti autoctoni, di fossati, di canalette di scolo, di irrigazione nonché di depressioni, stagni e prati all'interno delle golene, qualora non costituiscano pregiudizio alla buona conservazione dei corpi arginali;

c) gli interventi di rinaturalizzazione dei corsi d'acqua con progetti approvati dall'ente gestore e posti a valutazione d'incidenza;

d) la rimozione o controllo della fauna ittica eventualmente presente in piccoli ambienti limnici a seguito di introduzione accidentale o a fini alieutici;

6. Misure per gli ecosistemi marini e costieri

Habitat di interesse comunitario

Codice	Denominazione
1110	Banchi di sabbia a debole copertura permanente di acqua marina
1170	Scogliere
1210	Vegetazione annua delle linee di deposito marine
1240	Scogliere con vegetazione delle coste mediterranee con <i>Limonium spp. endemici</i>
1310	Vegetazione annua pioniera a Salicornia e altre specie delle zone fangose e sabbiose
1410	Pascoli inondatai mediterranei (<i>Juncetalia maritimi</i>)
1430	Praterie e fruticeti alonitrofilo (<i>Pegano-Salsoletea</i>)
2110	Dune embrionali mobili
2120	Dune mobili del cordone litorale con presenza di <i>Ammophila arenaria</i> (dune bianche)
2220	Dune con presenza di Euphorbia terracina
2230	Dune con prati dei Malcolmietalia
2240	Dune con prati dei <i>Brachypodietalia</i> e vegetazione annua
2270*	Dune con foreste di <i>Pinus pinea</i> e/o <i>Pinus pinaster</i>
3170	Stagni temporanei mediterranei

Specie animali di interesse comunitario

Gruppo	Nome
Uccelli	Fratino (<i>Charadrius alexandrinus</i>)
Mammiferi	Delfino tursiope (<i>Tursiops truncatus</i>)
Rettile	Tartaruga comune (<i>Caretta caretta</i>)
Pesce	Cheppia (<i>Alosa fallax</i>)

Misure regolamentari

- è vietato l'accesso e la circolazione con mezzi a motore sulle spiagge e in particolare sulle dune;
- è vietata l'introduzione, la piantumazione e la coltivazione di qualsiasi pianta alloctona appartenente alle specie aliene e invasive nelle aree in concessione nonché in tutti gli ambiti pubblici e privati che potrebbero indurre alla propagazione, anche aerea, di specie invasive e infestanti;
- è vietata la pulizia meccanica delle spiagge ad eccezione degli interventi presenti e/o consentiti dai Piani di gestione del sito e/o sottoposti a procedura di valutazione d'incidenza con esito positivo, che devono essere eseguiti con la supervisione dell'Ente gestore, in particolare nel periodo di nidificazione del Fratino;
- non è consentita la circolazione libera o al guinzaglio di cani dal 1 marzo al 30 luglio.
In particolare per gli habitat di pineta e duna, vigono gli ulteriori divieti:
 - calpestare o attraversare in qualunque forma le aree di duna antistanti le pinete se non attraverso le passerelle o i percorsi appositamente segnalati;
 - accendere fuochi per qualsiasi scopo ed uso;
 - sradicare, tagliare o danneggiare in qualsiasi modo piante, parti di piante, arbusti e radici;
 - affiggere ad alberi e arbusti, chiodi, cartelli, incidere la corteccia, fare legature
 - accedere, transitare e sostare con i mezzi motorizzati al di fuori di ambiti eventualmente regolamentati e consentiti dall'ente gestore;
 - campeggiare con caravan, roulotte, apposizione di tende da campeggio, gazebo ed altre attrezzature, nonché pernottare al di fuori di ambiti eventualmente regolamentati e consentiti dall'ente gestore;
 - approntare aree pic-nic e occupare spazi con tavoli, panche, sedie e altro nonché il bivacco al di fuori di ambiti eventualmente regolamentati e consentiti dall'ente gestore;
 - abbandonare rifiuti di qualunque genere;
 - è fatto obbligo di utilizzare punti luce schermati verso l'alto e verso il mare per contenere l'inquinamento luminoso e il disturbo per l'avifauna e la fauna;
- non è consentita alcuna alterazione, diretta o indiretta, delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, ivi compresa l'immissione di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, la "discarica" di rifiuti solidi o liquidi e l'immissione di "scarichi" non in regola con le più restrittive prescrizioni previste dalla normativa vigente;
- non sono consentite nuove concessioni o opere; il provvedimento di rinnovo è emanato dalla regione o dagli enti locali competenti d'intesa con il soggetto gestore, tenuto conto delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive;
- è vietato l'utilizzo di moto d'acqua, acquascooter e mezzi simili, la pratica dello sci nautico e di sport acquatici simili;
- non è consentito lo scarico a mare di acque non depurate provenienti da sentine o da altri impianti dell'unità navale e di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonché la discarica di rifiuti solidi o liquidi;
- non è consentito l'ancoraggio fatto salvo per le imbarcazioni per la ricerca e quelle autorizzate dall'organismo di gestione del sito;
- non è consentita la pesca con attrezzi trainati, con sciabica, con turbo-soffianti, con reti derivanti e a circuizione, con fonti luminose, né l'acquacoltura e il ripopolamento attivo e non è consentito l'accesso e il transito alle unità adibite alla pesca professionale, eccetto che per la piccola pesca artigianale autorizzata dall'organismo di gestione del sito;
- non è consentita la pesca subacquea in apnea, né la detenzione e il trasporto di attrezzi ad essa adibiti.

- non è consentita alcuna forma di pesca sportiva o ricreativa se non appositamente autorizzata dall'Ente di gestione del sito a scopi di ricerca scientifica.

7. Misure per gli ecosistemi rupestri, glareicoli ed ipogei

Habitat di interesse comunitario

Codice	Denominazione
6110*	Formazioni erbose rupicole calcicole o basofile dell' <i>Alyso-Sedion albae</i>
7220*	Sorgenti pietrificanti con formazione di tufi (<i>Cratoneurion</i>)
8110	Ghiaioni calcarei e scisto-calcarei montani e alpini
8120	Ghiaioni calcarei e scisto-calcarei montani e alpini (<i>Thlaspietea rotundifolii</i>)
8130	Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili
8220	Pareti rocciose silicee con vegetazione casmofitica
8210	Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica
8230	Rocce silicee con vegetazione pioniera del <i>Sedo-Scleranthion</i> o del <i>Sedo albi-Veronicion dillenii</i>
8240*	<i>Pavimenti calcarei</i>
8310	Grotte non ancora sfruttate a livello turistico
8340	Ghiacciai permanenti

Specie animali di interesse comunitario

Gruppo	Nome
Uccelli	Aquila reale (<i>Aquila chrysaetos</i>)
Uccelli	Biancone (<i>Circaetus gallicus</i>)
Uccelli	Falco pellegrino (<i>Falco peregrinus</i>)
Uccelli	Lanario (<i>Falco biarmicus</i>)
Uccelli	Gufo reale (<i>Bubo bubo</i>)
Uccelli	Gracchio corallino (<i>Pyrrhocorax pyrrhocorax</i>)
Uccelli	Gracchio alpino (<i>Pyrrhocorax graculus</i>)
Uccelli	Coturnice (<i>Alectoris graeca</i>)
Uccelli	Grifone (<i>Gyps fulvus</i>)
Uccelli	Sordone (<i>Prunella collaris</i>)
Uccelli	Codirossone (<i>Monticola saxatilis</i>)
Uccelli	Fringuello alpino (<i>Montifringilla nivalis</i>)
Mammiferi	Rinolofo maggiore (<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>)
Mammiferi	Rinolofo mediterraneo (<i>Rhinolophus euryale</i>)
Mammiferi	Rinolofo minore (<i>Rhinolophus hipposideros</i>)
Mammiferi	Miniottero (<i>Miniopterus schreibersii</i>)
Mammiferi	Vespertilio minore (<i>Myotis blythii</i>)
Mammiferi	Camoscio appenninico (<i>Rupicapra Pyrenaica ornata</i>)
Mammiferi	Vespertilio smarginato (<i>Myotis emarginatus</i>)
Mammiferi	Vespertilio maggiore (<i>Myotis myotis</i>)

Specie di Allegato IV della Dir 92/43 CEE

Gruppo	Nome
Mammiferi	Vespertilio di Natterer (<i>Myotis nattereri</i>)
Mammiferi	Pipistrello nano (<i>Pipistrellus pipistrellus</i>)
Mammiferi	Pipistrello di Savi (<i>Pipistrellus savii</i>)
Mammiferi	Serotino (<i>Eptesicus serotinus</i>)
Mammiferi	Orecchione bruno (<i>Pleucotos auritus</i>)
Mammiferi	Molosso di Cestoni (<i>Tadarida teniotis</i>)
Mammiferi	Gatto selvatico (<i>Felis silvestris</i>)

Specie vegetali di interesse comunitario

Gruppo	Nome
Piante superiori	Adonide curvata (<i>Adonis distorta</i>)
Piante superiori	Androsace di Matilde (<i>Androsace mathildae</i>)

Misure regolamentari

- divieto di sorvolo a bassa quota, inferiore ad almeno 500 m di altezza, dal 1 gennaio al 10 agosto in prossimità delle pareti rocciose, durante il periodo riproduttivo dell'avifauna, in quanto potenzialmente utilizzate per la nidificazione e durante il periodo riproduttivo delle nascite del camoscio appenninico. Il sorvolo a bassa quota nelle zone sopra indicate è vietato con qualunque tipo di mezzo aereo a motore così come deltaplano e parapendio. Il sorvolo a bassa quota nelle zone e nei periodi sopra indicati finalizzato allo svolgimento di attività di studio e di monitoraggio, per lavori e interventi di gestione straordinaria all'interno del sito, deve essere preventivamente autorizzato dall'Ente gestore. La norma non trova applicazione nel caso in cui si tratti di mezzi impiegati nelle operazioni a tutela dell'incolumità di persone e cose quali soccorso, vigilanza ed antincendio;

- le attività di arrampicata libera o attrezzata, che comportano presenza antropica, regolare o occasionale, nel raggio di almeno 500 m dai siti di nidificazione di rapaci rupicoli o rifugi accertati di chiroterri, sono vietate nel periodo 1 febbraio - 31 luglio per un raggio di almeno 500 metri dai siti di riproduzione cartografati;

- obbligo di segnalazione da parte degli arrampicatori di situazioni a rischio per la fauna e di nuovi siti di nidificazione o rifugio;

- divieto di svolgere attività di ripresa video/fotografica dei nidi da distanze inferiori a minimo 500 m, salvo attività autorizzate dall'Ente gestore;

- divieto di accendere fuochi, fumare, depositare rifiuti, asportare e/o danneggiare qualsiasi parte della grotta come ad esempio gli speleotemi, fare scritte e/o incisioni sulle pareti delle grotte;

- divieto di disturbo degli elementi floro-faunistici presenti nelle grotte e in particolare dei chiroterri durante il periodo di riposo;

- divieto di captazioni idriche, smaltimento liquami, bonifiche, drenaggi, canalizzazioni, intubamenti, rinnovi di concessioni ed in generale qualsiasi altro intervento di semplificazione del reticolo idrico potenzialmente in grado di modificare il normale andamento della falda nell'area di pertinenza degli habitat 7220* e 8310;

- obbligo di rimanere sui tracciati dei sentieri con le modalità stabilite dall'ente gestore.

Interventi attivi e azioni da incentivare

- la selezione delle pareti rocciose in cui poter realizzare l'attività di arrampicata sportiva, al fine di limitarne l'impatto sugli habitat e sulle specie prioritarie in particolare l'individuazione delle aree a particolare rischio, loro mappatura con aggiornamento continuo, in relazione ai possibili spostamenti dei siti di nidificazione più importanti;

- redazione e sottoscrizione di un regolamento per la pratica delle attività sportive di montagna con le relative associazioni e rappresentanze;

- la selezione delle grotte fruibili al fine di limitarne l'impatto sugli habitat e sulle specie prioritarie in particolare l'individuazione delle aree a particolare rischio, loro mappatura con aggiornamento continuo, in relazione alla presenza di specie di chiroterri.

8. Misure per i centri abitati e le infrastruttureSpecie animali di interesse comunitario

Gruppo	Nome
Mammiferi	Rinolofo maggiore (<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>)
Mammiferi	Rinolofo minore (<i>Rhinolophus hipposideros</i>)
Mammiferi	Vespertilio minore (<i>Myotis blythii</i>)
Mammiferi	Vespertilio maggiore (<i>Myotis myotis</i>)

Specie di Allegato IV della Dir 92/43 CEE

Gruppo	Nome
Mammiferi	Vespertilio di Natterer (<i>Myotis nattereri</i>)
Mammiferi	Vespertilio mustacchio (<i>Myotis mystacinus</i>)
Mammiferi	Pipistrello nano (<i>Pipistrellus pipistrellus</i>)
Mammiferi	Pipistrello di Savi (<i>Pipistrellus savii</i>)

Mammiferi	Pipistrello albolimbato (<i>Pipistrellus kuhlii</i>)
Mammiferi	Serotino (<i>Eptesicus serotinus</i>)
Mammiferi	Orecchione bruno (<i>Pleucotos auritus</i>)
Mammiferi	Orecchione meridionale (<i>Pleucotos austriacus</i>)

Misure regolamentari

- nel caso di ritrovamento di pipistrelli in edifici in ristrutturazione dovranno essere seguite le specifiche di verifica delle possibili soluzioni di convivenza e deve essere assicurato che nessun danno venga apportato agli esemplari, in riferimento anche al documento a cura di P.Agnelli, D. Russo, A. Martinoli (2008) "Linee guida per la conservazione dei Chiroterteri nelle costruzioni antropiche e la risoluzione degli aspetti conflittuali connessi". Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Gruppo Italiano Ricerca Chiroterteri e Università degli Studi dell'Insubria. Quaderni di Conservazione della Natura 28;

- obbligo di misure di prevenzione degli investimenti stradali mediante un programma che, d'intesa con gli enti competenti, preveda l'impiego di una specifica segnaletica stradale, di adeguati rallentatori di velocità e della manutenzione del bordo stradale, nonché l'abbassamento del limite di velocità nelle aree più a rischio

- obbligo di misure di prevenzione per il rischio di collisione dell'avifauna come già indicato nella parte generale.

Interventi attivi e azioni da incentivare

- favorire la presenza di uccelli e chiroterteri conservando gli alberi ricchi di cavità negli ambienti forestali, anche urbani, integrando eventualmente questi rifugi installando idonei nidi artificiali e bat-box;

- la realizzazione o adeguamento di infrastrutture per il superamento di barriere artificiali quali le strade, in zone di particolare importanza per i passaggi ed attraversamenti della fauna;

- contrastare la distruzione, il disturbo (luci, fruizione turistica, lavori di manutenzione e restauro con modalità e periodi non idonei, trattamenti delle strutture lignee) o la chiusura attraverso l'installazione di cancelli o altri manufatti che non consentono l'accesso nei rifugi sinantropici o naturali (grotte) ai pipistrelli troglodili per la riproduzione o roost invernali;

- azioni e strutture atte a ridurre gli incidenti e investimenti causati alla fauna, in particolare:

- riduzione del limite di velocità ;
- posizionamento di catarifrangenti e/o dissuasori acustici ad attivazione automatica;
- interventi volti al ripristino della permeabilità biologica della struttura viaria per le specie di fauna selvatica, mediante la realizzazione di sottopassi e sovrappassi;
- posizionamento di reti laterali di invito nei pressi di ponti/sottopassi al fine di indirizzare gli animali verso i varchi sicuri;

- potenziamento cartellonistica di invito agli automobilisti a ridurre la velocità;

- tutela specifica delle aree naturali sovrastanti le gallerie naturali ferroviarie e autostradali per il loro ruolo di connessione ecologica.